

**Convenzione per mobilità studentesca**  
**nell'ambito del Programma MUR "Erasmus italiano" (DM 548/2024)**

**Università degli Studi di Verona**, con sede in Verona via Dell'Artigliere, 8 C.F. 93009870234 legalmente rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Chiara Leardini,

E

**Università Ca' Foscari Venezia**, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, P.IVA 00816350276 - C.F. 80007720271, legalmente rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Tiziana Lippiello.

***Premesso che***

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- L'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra Atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del Regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- La stipula delle predette convenzioni tra atenei è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il progetto Erasmus italiano poiché resta un'opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
- Le parti desiderano aderire al Programma Erasmus Italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- Il programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'Ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- Al fine di selezionare gli studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante, le parti concordano i seguenti requisiti minimi di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità:
  - per gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona
    - ❖ *essere studente in corso;*

- ❖ *essere studente a tempo pieno;*
- ❖ *avere registrato in carriera un ISEE non superiore a 50.000 euro.*

- per gli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia

- ❖ *essere studente in corso;*
- ❖ *essere studente a tempo pieno;*
- ❖ *avere registrato in carriera un ISEE non superiore a 50.000 euro.*

La graduatoria di idoneità sarà elaborata sulla base della valutazione della carriera del candidato, nonché il valore ISEE.

- L'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

### ***Si conviene quanto segue***

#### ***Articolo 1 - Oggetto***

1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus Italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

#### ***Articolo 2 – Studenti in mobilità***

1. L'Università degli Studi di Verona invierà presso la sede dell'università Ca' Foscari Venezia fino a un massimo di **4 studenti con borsa** per anno accademico, parimenti l'Università Ca' Foscari Venezia invierà presso la sede dell'Università degli Studi di Verona fino a n. **4 studenti con borsa** per anno accademico.

Gli studenti potranno essere iscritti

- presso **Università degli Studi di Verona** al corso LM-32, laurea magistrale in Computer engineering for intelligent systems;
- presso **Università Ca' Foscari** al corso LM-44, laurea magistrale in Engineering Physics.

Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.

2. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio Ateneo di appartenenza.
3. L'Ateneo ospitante procederà alla verifica della presenza e della effettiva partecipazione alle attività universitarie in ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio Erasmus; l'esito della verifica sarà comunicato

all'Ateneo di provenienza **mediante un attestato** rilasciato dal Presidente del Corso di Laurea/Collegio didattico interessato, ai fini dell'erogazione della borsa.

4. Gli studenti in mobilità saranno tenuti all'osservanza anche dei regolamenti dell'università ospitante.
5. L'università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.

### **Articolo 3 - Durata**

1. Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata:
  - per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Verona di massimo **mesi 6**;
  - per gli studenti iscritti presso l'Università Ca' Foscari Venezia di massimo **mesi 6**;

### **Articolo 4 – Learning agreement**

1. Le parti convengono che, prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.

2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare gli insegnamenti da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi di studio dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli di corsi di studi (*o dal docente referente dell'università inviante e dal docente referente dell'università ospitante*) prima dell'inizio della mobilità e dovranno consentire l'acquisizione di:

- per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Verona **di almeno 12 CFU**;
- per gli studenti iscritti presso l'Università Ca' Foscari Venezia **almeno 12 CFU**.

3. La conferma dei risultati ottenuti e tutti i documenti accademici rilevanti saranno trasmessi dall'università ospitante al termine della mobilità. L'università inviante si impegna a riconoscere integralmente i CFU acquisiti dai propri studenti nel periodo di mobilità.

4. La lista degli insegnamenti sui quali si organizza la mobilità per l'a.a. 2026/27 è indicata nell'allegato 1.

### **Articolo 5 – Borsa di studio**

1. La borsa di studio ha un importo **massimo** di:

- per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Verona **euro 600 mensili** rimodulabili in base alla disponibilità dei fondi ministeriali;
- per gli studenti iscritti presso l'Università Ca' Foscari Venezia **euro 600 mensili**.

L'importo esatto è fissato secondo i criteri previsti dall'art. 3 del decreto n.548/2024, dal Bando di selezione.

2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall'università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste nel decreto n. 548/2024.

### ***Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio***

1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore ad € 50.000,00 per l'anno precedente.

### ***Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio***

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le Università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono erogare le borse integrando eventualmente con proprie risorse i fondi ministeriali ricevuti.

### ***Articolo 8 - Trattamento dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali per le finalità previste dalla presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal D.lgs. del governo italiano n. 196/2003 e successive modifiche.
2. Ai fini della presente Convenzione si identificano quali titolari del trattamento l'Università degli Studi di ... e l'Università Ca' Foscari Venezia ognuno per le finalità e i trattamenti di competenza e in quanto tale ogni parte sarà ritenuta responsabile per attività di trattamento compiute nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

## **Articolo 9 - Controversie**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

## **Articolo 10 - Modifiche e norme di rinvio**

1. Il presente accordo potrà essere modificato d'intesa tra le parti mediante apposito atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti dei due Atenei contraenti, nonché ad accordi specifici.

## **Articolo 11 - Sottoscrizione, imposta di bollo e di registro**

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale in parti uguali dalle parti. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

## **Articolo 12 - Norma Finale**

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di un anno, con possibilità di rinnovo mediante scambio di PEC tra le parti.
2. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono  
per l'**Università degli Studi di Verona**, Prof. Andrea Giachetti  
per l'**Università Ca' Foscari Venezia** Prof. Stefano Bonetti

Per l'**Università degli Studi di Verona**

Prof.ssa Chiara Leardini

Per l'**Università Ca' Foscari Venezia**

Prof.ssa Tiziana Lippiello

## Allegato 1

Laurea Magistrale in Computer engineering for intelligent systems – curriculum Healthcare

Insegnamenti che gli studenti dell'Università di Verona potranno sostituire con insegnamenti erogati presso l'Università Ca' Foscari Venezia

INF/01 - IINFO-01/A	Cloud computing and distributed systems	6
MAT/07 -MATH-04/A	Mathematical modeling for industrial and med digit twins	6
ING-INF/06 - IBIO-01/A	Advanced methods for biomedical signal processing	6
INF/01/A, MED/50 - IINFO-01/A, MEDS-26/D	Internet of medical things	6
ING-INF/04, MED/50 - IINF-04/A, MEDS-26/D	Medical robotics	6
ING-INF/06, MED/37 - IBIO-01/A, MEDS-22/B	Neurohealth	6
-	Activities to be chosen by the student	1 2

Insegnamenti che gli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia potranno sostituire con insegnamenti erogati presso l'Università di Verona

BIO/19 - BIOS-15/A	Bioinformatics	6
ING-INF/01 - IINF-01/A	Bioelectronics	6
BIO/10 / BIOS-7/A	Computational biomolecular design	6
FIS/01 - PHYS-01/A	Systems Thinking in Biology	6
ING-INF/06 - IBIO-01/A	Neuroimaging	6
CHIM/03 - CHEM-03/A	Neurochemistry	6